

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPORA, DELLA PORTA e TIRIOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1973

Disposizioni integrative alla legge 22 luglio 1971, n. 536,
recante norme in materia di avanzamento di ufficiali e
sottufficiali in particolari situazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 22 luglio 1971, n. 536, prevede, fra l'altro, per gli ufficiali ed i sottufficiali giudicati idonei all'avanzamento una o più volte, ma non iscritti in quadro — i quali non potessero conseguire la promozione od essere ulteriormente valutati perchè raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti — il conferimento della promozione dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

Per effetto delle disposizioni vigenti, gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate e di polizia che hanno maturato titolo alla valutazione d'avanzamento ma che vengono giudicati temporaneamente non idonei al servizio militare incondizionato per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio

(o in aspettativa per lo stesso motivo, se ufficiale), non possono essere valutati per l'avanzamento medesimo fino a quando non avranno riacquisito l'idoneità fisica.

Ove, poi, l'infermità è tale da non consentire al predetto personale di riprendere servizio, in seguito ad un giudizio di riforma o al decesso, a costoro ingiustamente viene addirittura preclusa qualsiasi possibilità di valutazione. In tal caso, infatti, nonostante la riconosciuta dipendenza da causa di servizio dell'infermità stessa, l'ufficiale o il sottufficiale viene collocato in congedo o cessa dal servizio per decesso con il grado inferiore, non potendosi applicare l'anzidetta legge numero 536 del 1971, che è subordinata alla previa valutazione ed al giudizio di idoneità all'avanzamento già espresso.

Al riguardo si osserva che attualmente coloro i quali sono costretti a degenze in ospedale o a periodi di convalescenza o di aspet-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tativa per infermità contratta nell'esecuzione del servizio sono posti, ai fini dell'avanzamento, sullo stesso piano di quelli che si trovano assenti per motivi privati o che siano addirittura sottoposti ad un procedimento penale. Non può quindi non prendersi in benevola considerazione la situazione degli anzidetti ufficiali e sottufficiali, anche in riferimento allo spirito della predetta legge n. 536 del 1971 che ha voluto andare incontro a personale pienamente meritevole e che, diversamente e per motivi indipendenti dalla loro volontà, non avrebbe potuto conseguire la meritata promozione.

Lo stesso discorso vale anche per i militari di truppa delle Forze di polizia, i quali, peraltro, sono stati esclusi ingiustamente dai benefici della ripetuta legge 22 luglio 1971, n. 536.

Va infine rilevato che le disposizioni della legge n. 536 del 1971 non sono applicabili ai marescialli maggiori ai fini del conferimento della qualifica di « aiutante » o di « scelto », in quanto esse sono limitate esplicitamente alle promozioni fino al grado di maresciallo maggiore.

Considerando che detta qualifica, pur non costituendo un vero e proprio grado, viene conferita con l'osservanza delle norme sull'avanzamento dei sottufficiali, è necessario,

per evidenti motivi perequativi, che la procedura prevista dalla legge n. 536 del 1971 venga estesa anche al conferimento della qualifica in questione.

Per il raggiungimento dei fini predetti abbiamo predisposto il presente disegno di legge che:

con l'articolo 1 consente la valutazione per l'avanzamento e quindi dà la possibilità della promozione, successivamente alla riforma o al decesso conseguente ad infermità dipendenti da causa di servizio, a quegli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e di polizia, che, data la loro posizione in ruolo, avrebbero dovuto essere valutati, ma che a suo tempo non lo furono perchè temporaneamente non idonei al servizio militare incondizionato;

con l'articolo 2 estende le disposizioni della legge 22 luglio 1971, n. 536, nonchè quelle del precedente articolo 1 ai marescialli maggiori, per il conferimento della qualifica di « aiutante » o di « scelto » ed ai militari di truppa delle forze di polizia;

con l'articolo 3 dispone che le emanande norme hanno effetto giuridico dal 1° gennaio 1967, stessa decorrenza della predetta legge n. 536 del 1971, ed economico dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza, i quali non possono essere valutati per l'avanzamento perchè rispettivamente in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio e temporaneamente non idonei al servizio militare incondizionato per il predetto motivo e che per tale infermità vengono successivamente collocati in congedo o decedono, sono, in deroga alle disposizioni vigenti, valutati per l'avanzamento prescindendo dal requisito fisico e se giudicati idonei promossi con le modalità previste dalla legge 22 luglio 1971, n. 536.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo e quelle della legge 22 luglio 1971, n. 536, sono estese ai marescialli maggiori, per il conferimento della qualifica di aiutante o di scelto, ed ai militari di truppa in servizio continuativo dei Carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 3.

Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1967 e quelli economici dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.